

L'assemblea dell'ANGSA Emilia Romagna, riunita in seduta straordinaria a Bologna, via Paradiso 7, in data 21 marzo 2011, con all'ordine del giorno modifiche dello Statuto ed elezioni delle cariche, alla presenza dei sei Presidenti delle OdV sottoindicate, ha deliberato all'unanimità la modifica dello statuto, che pertanto risulta come di seguito riportato.

STATUTO DELLA FEDERAZIONE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI - EMILIA ROMAGNA,
IN SIGLA: ANGSA EMILIA ROMAGNA

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI SECONDO LIVELLO
Modificato in data 21 marzo 2011.

Art. 1 –

ANGSA EMILIA ROMAGNA, C.F. 91203600373, associazione di fatto, federata in ANGSA onlus nazionale, C.F. 00369760525, in base a delibera dell'assemblea del 2 gennaio 2010 è trasformata in un'organizzazione di volontariato di secondo livello, una federazione di organizzazioni e associazioni dell'Emilia e Romagna di genitori, familiari, tutori e amici di persone affette dalle sindromi autistiche comprese nei Disturbi Evolutivi Globali (altrimenti detti: Disturbi dello spettro autistico o Disturbi pervasivi o generalizzati dello sviluppo) o con comportamenti autistici, d'ora in avanti denominati "Disturbi". E' pertanto trasformata in organizzazione di volontariato di secondo livello mantenendo la stessa denominazione "Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici - Emilia Romagna", in sigla ANGSA Emilia Romagna, dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale e federata in ANGSA onlus nazionale, C.F. 00369760525, dalla quale deriva il diritto ad usare denominazione, sigla ANGSA e logo (sigla in lettere minuscole circondata da un ovale in azzurro), condividendone senza riserve le finalità e le modalità statutarie.

Fanno parte dell'ANGSA Emilia Romagna le organizzazioni di volontariato firmatarie, tutte regolarmente iscritte ai registri delle ODV delle rispettive Provincie. Per il futuro è garantita comunque la prevalenza di organizzazioni regolarmente iscritte al Registro delle ODV nella composizione della base sociale e nel Consiglio direttivo. Le singole ODV aderenti al patto associativo godono di reciproca autonomia giuridica, patrimoniale e gestionale.

La sede dell' ANGSA Emilia Romagna è sita in Via Paradiso n. 7, 40122 BOLOGNA
Eventuali variazione di sede nello stesso Comune non comportano variazioni di statuto e saranno comunicate agli Enti preposti.

La durata di ANGSA Emilia Romagna è illimitata.

Art. 2 – Finalità e attività

ANGSA Emilia Romagna, apartitica ed aconfessionale, è organizzazione di volontariato a norma della L. 266/1991, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Promuove l'educazione specializzata delle persone con Disturbi, l'informazione e l'educazione degli operatori e degli associati, l'assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica sulle origini dei Disturbi, che sono organiche e non psicogenetiche, la tutela dei diritti civili a favore delle persone con Disturbi, perché sia loro

garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, resa il più possibile indipendente, nel rispetto della dignità e del principio delle Pari opportunità e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

ANGSA Emilia Romagna si propone pertanto di:

1. Stimolare, sostenere e promuovere l'interesse verso la ricerca sulle cause dei Disturbi e sui possibili rimedi da parte delle équipes scientifiche nel campo della genetica, della biochimica, della neuropsichiatria infantile e della psichiatria, delle Università, del SSN e degli altri centri di ricerca.
2. Stimolare, sostenere e promuovere le ricerche tese a migliorare le conoscenze per il trattamento dei Disturbi nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, dell'educazione scolastica e professionale, negli interventi mirati all'inclusione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società in genere.
3. Diffondere informazioni corrette sui Disturbi, coerenti con le definizioni internazionali (ICD e DSM), promuovendo approcci e strategie di intervento ritenute efficaci dalla comunità scientifica internazionale, in coerenza con lo stato dell'arte delle conoscenze scientifiche in campo biomedico, didattico e pedagogico.
4. Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzione e accreditamento con gli enti pubblici e privati nonché del terzo settore per promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive e di avviamento al lavoro.
5. Ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento e il raggiungimento delle finalità sociali.
6. Promuovere, costruire, amministrare, autonomamente o in convenzione, servizi domiciliari e scolastici, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone con Disturbi e alle loro famiglie.
7. Difendere in giudizio gli interessi diffusi delle persone con Disturbi e delle loro famiglie.
8. Rappresentare le associazioni federate e i loro iscritti e più in generale le persone con Disturbi e le loro famiglie presso la federazione ANGSA Onlus nazionale e presso FANTASiA, Autism Europe, FISH ed altre federazioni regionali, nazionali e internazionali.
9. Rappresentare le associazioni federate e i loro iscritti e più in generale le persone con Disturbi presso la Regione Emilia Romagna.
10. Creare un collegamento tra le associazioni e tra le famiglie dei soggetti con Disturbi, valorizzandone il ruolo essenziale nella scelta educativa e sostenendone le richieste di erogazione di attività terapeutiche di comprovata efficacia a spese dei fondi pubblici.
11. Svolgere ed organizzare attività di volontariato ai sensi della L. 266/1991.

1. Assicurare l' applicazione dell' art. 32 della Costituzione: "...tutela la salute come fondamentale diritto dell' individuo e interesse della comunità."

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'ANGSA Emilia Romagna prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai rappresentanti e dagli associati delle organizzazioni aderenti. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli stessi possono solo essere rimborsate dall'ANGSA Emilia Romagna le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. I rappresentanti e gli associati delle Associazioni aderenti non possono intrattenere nessuna forma di rapporto economico con l' Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo.

ART. 3

RISORSE ECONOMICHE

1. L' Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - I. Contributi da aderenti e quote sociali
 - II. Contributi da privati;
 - III. Cinque per mille;
 - IV. Contributi da aziende;
 - V. Contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
 - VI. Contributi da organismi internazionali;
 - VII. Donazioni o lasciti testamentari;
 - VIII.** Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - IX. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro tre mesi. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad essa direttamente connesse.

ART.4

3. I componenti il Consiglio direttivo redigono il bilancio e lo sottopongono all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro tre mesi. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad essa direttamente connesse.

ART.4

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Il numero degli aderenti è illimitato. Possono divenire associati dell'ANGSA – Emilia Romagna (nel prosieguo: soci) tutte le associazioni che si riconoscono nelle finalità statutarie dell'ANGSA Emilia Romagna, purché si rispetti la prevalenza delle organizzazioni di volontariato nel numero dei soci.

Ogni socio è rappresentato nell'assemblea dal suo legale rappresentante e si impegna a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'ANGSA Emilia Romagna.

ART. 5

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. L'ammissione a socio, dopo presentazione di apposita domanda, è subordinata alla decisione del Consiglio Direttivo, emessa entro tre mesi. A domanda respinta è ammesso ricorso da parte degli interessati all'assemblea, che decide in ultima istanza.
2. Il Segretario-Tesoriere cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea.
- 3) La qualità di socio si perde:
 - a) per recesso;
 - b) per mancato versamento della quota associativa per un anno e trascorsi 2 mesi dall'eventuale sollecito;
 - c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
 - e) mediante rinuncia in forma scritta inviata all' Associazione.
- 4) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto ai soci gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso volontario da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno 2 mesi prima dello scadere dell'anno in corso e decorre dal 31 dicembre dell'anno in corso.
- 5) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Decadono automaticamente i rappresentanti dei soci, anche dalle eventuali cariche di ANGSA Emilia Romagna, al decadere dalla carica di rappresentante della loro associazione, alla quale spetta indicare il nuovo legale rappresentante.

ART.6

DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

1. i soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ANGSA Emilia Romagna;
- c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo;
- d) a fare sì che i loro associati prestino la loro opera a favore dell'ANGSA Emilia Romagna esclusivamente in modo personale, spontaneo e gratuito.

2. I rappresentanti dei soci hanno diritto:

1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3. ad accedere a cariche associative;
4. a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con la possibilità di ottenerne copia.

ART.7

ORGANI DELL' ANGSA Emilia Romagna

1. Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei Soci.
- b) Il Consiglio direttivo.
- c) Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere

ART. 8

L' ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L' assemblea è composta da tutti i rappresentanti legali delle organizzazioni aderenti all'ANGSA Emilia Romagna in regola con il versamento della quota sociale; essa può essere ordinaria e straordinaria; il voto viene espresso secondo il principio del voto singolo nel rispetto dell'uguaglianza fra gli associati, a prescindere dalla corposità della propria base associativa.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'ANGSA Emilia Romagna ed inoltre:
 - a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
 - b) elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario-Tesoriere, che insieme formano il Consiglio direttivo;
 - c) delibera l' eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - e) delibera la esclusione dei soci dall'ANGSA Emilia Romagna;
 - f) si esprime sulle reiezioni di domande d'ammissione di nuovi soci.
- 3) L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il venti marzo di ogni anno, per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, o due terzi del Consiglio o un terzo dei soci ne ravvisino l'opportunità.
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto con i 3/4 dei voti dei presenti.
 1. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o dal Vice-Presidente o dal Segretario-Tesoriere oppure, in loro mancanza, dal Rappresentante più anziano. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso affisso nella sede dell' associazione e con comunicazione da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, tramite lettera, fax, e-mail o telegramma, a ciascuno dei soci. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i legali rappresentanti dei soci.
- 6) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
- 7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide, quando siano approvate dalla maggioranza dei rappresentanti presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'ANGSA Emilia Romagna e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

ART. 9

IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE E IL SEGRETARIO-TESORIERE

1. Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea ed il Consiglio
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente le sue funzioni spettano al segretario-tesoriere.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica alla stessa dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
4. Il segretario-tesoriere custodisce somme e valori dell' associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

ART.10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- i. Il Consiglio direttivo è formato da Presidente, Vicepresidente, Segretario-Tesoriere che vengono eletti in successione dall'Assemblea dei soci. Il primo Consiglio direttivo è nominato nella presente assemblea. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consigliere che non partecipa a tre direttivi, senza giustificato motivo, decade dalla carica.
 - ii. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella carica, che rimarrà valida fino allo scadere dell'intero Consiglio.
 - iii. Al Consiglio direttivo spetta di:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) predisporre il bilancio;
 - c) proporre all' Assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell' Associazione;
 - e) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - f) provvedere agli affari d'ordinaria e straordinaria amministrazione non spettanti alla Assemblea dei soci.
- 4) Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente.
- 5) Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni due mesi o ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente lo ritenga opportuno. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

2. I verbali d'ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono trascritti su un registro.

ART. 11

GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2 ultimo comma.

ART. 12

SCIoglimento E DEVOLUZIONE FINALE DEI BENI

1. L'associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività protratta per oltre due anni. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART.13

RINVIO

- X. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Approvato all'unanimità in Bologna, via Paradiso 7, in data 21 marzo 2011.
dai rappresentanti legali delle Organizzazioni di Volontariato, firmatari.

L'Assemblea procede alle elezioni delle cariche, mediante schede segrete.

Alla elezione alla carica di Presidente viene candidata Noemi Cornacchia.

Alla votazione risulta eletta con cinque voti Cornacchia e un astenuto.

All'elezione alla carica di Vicepresidente viene candidato Carlo Hanau.

Alla votazione risulta eletto Hanau con cinque voti e un astenuto.

All'elezione alla carica di Segretario-Tesoriere viene candidata Laura Pezzini.

Alla votazione risulta eletta Pezzini con cinque voti e un astenuto.

La quota di iscrizione viene fissata in 200 euro per l'anno 2011.

L'Assemblea delega il VicePresidente a registrare la presente modifica dello Statuto presso le competenti autorità ed a chiedere l'inserimento nel registro del volontariato della Provincia di Bologna

.....
Nome

cognome

C.F.

.....
Residenza per l'ODV
.....

.....
Nome cognome C.F.

.....
Residenza per l'ODV
.....

.....
Nome cognome C.F.

.....
Residenza per l'ODV
.....

.....
Nome cognome C.F.

.....
Residenza per l'ODV
.....

.....
Nome cognome C.F.

.....
Residenza per l'ODV
.....

.....
Nome cognome C.F.

.....
Residenza per l'ODV
.....